



Comune di San Nazzaro Sesia

Provincia di Novara

ORIGINALE/COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 DEL 30.01.2012

Scioglimento della Convenzione di Segreteria Comunale San Pietro
OGGETTO: **Mosezzo, Recetto, San Nazzaro Sesia e Vespolate. Esame ed approvazione di nuova Convenzione.**

L'anno DUEMILADODICI, addì TRENTA del mese di GENNAIO alle ore 18.00, nella Sede Comunale;

Previa convocazione avvenuta nei modi e termini previsti dall'art. 10 dello Statuto Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.

All'appello risultano:

ZANZOLA STEFANO			P
FIZZOTTI LUCA			P
COLLI ROBERTA			P
NODARO CLAUDIA			P
BUFFA MAURA			P
CAPUTO CARMINE			P
COLLESEI RITA ANNA			P
GUARESCHI ALBERTO			P
ROMANO ROBERTO			P
MURGIA MATTEO			P
<u>PRESENTI</u>	10	<u>ASSENTI</u>	0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale FERRERO Dott.ssa Giuseppina.

Il Sindaco ZANZOLA Dott. Stefano assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, pone in discussione l'argomento di cui all'oggetto segnato all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 16.12.2010: “Scioglimento della Convenzione di Segreteria Comunale San Pietro Mosezzo, Recetto e San Nazzaro Sesia. Esame ed approvazione di nuova Convenzione”, con la quale venne approvata la convenzione di Segreteria fra i Comuni di San Pietro Mosezzo (Capo-Convenzione), Recetto, San Nazzaro Sesia e Vespolate;

Atteso che il Consiglio Comunale di San Pietro Mosezzo (Capo Convenzione) ha provveduto allo scioglimento della Convenzione di Segreteria San Pietro Mosezzo (Capo-Convenzione), Recetto, San Nazzaro Sesia e Vespolate con Deliberazione n. 2 del 30.01.2012 al fine di stipulare una nuova Convenzione di Segreteria con i Comuni di San Nazzaro Sesia e Vespolate;

Ritenuto pertanto di addivenire alla presa d'atto dello scioglimento della convenzione summenzionata, ed approvare la nuova convenzione di Segreteria;

Accertato che lo schema di convenzione contiene tutti gli elementi indicati dall'art. 30 del D.Lgs 267/2000 e che ricorrono le condizioni di cui al DPR 465/1997.

Visti i pareri favorevoli, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, resi sulla proposta di cui alla presente deliberazione dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000.

Con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 0, contrari n. 0;

DELIBERA

1. Di prendere atto dello scioglimento della convenzione di Segreteria fra i Comuni di San Pietro Mosezzo (Capo- Convenzione), Recetto, San Nazzaro Sesia e Vespolate.
2. Di approvare la nuova convenzione di Segreteria fra i Comuni di San Pietro Mosezzo (NO) (Capo Convenzione), San Nazzaro Sesia (NO) e Vespolate (NO), giusto schema di convenzione qui allegato e composto da n. 9 articoli, per il titolo ed i motivi di cui alle premesse costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. Di trasmettere copia del presente atto alla Prefettura – UTG di Torino Ex-Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale del Piemonte.

Successivamente con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 0, contrari n. 0;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (TUEL).

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI DI SAN PIETRO MOSEZZO, SAN NAZZARO SESIA E VESPOLATE.

ai sensi degli artt. 30 e 98, comma 3 del D.Leg.vo n. 267/2000 e art. 10 del DPR n. 465/1997.

L'anno duemiladocidi addì del mese di nella Sede Municipale del Comune di San Pietro Mosezzo (NO) sita in via Marinone n. 13;

TRA

Il Comune di San Pietro Mosezzo, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Degregori Mauro, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

Il Comune di San Nazzaro Sesia legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Zanzola Stefano, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto

Il Comune di Vespolate legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Migliavacca Pierluigi, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto

PREMESSO

che l'art. 30 del TUEL 18 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

che l'art. 98, comma 3 del TUEL 18 agosto 2000 n. 267 riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;

che l'art. 10 del DPR 465/1997, comma 2 dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convezione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;

che il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale del Piemonte, con deliberazione n. 150 del 29.07.1999, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreterie Comunale;

che con deliberazione n. 135 del 25.05.2000 e n. 154 del 27.07.2000 ha espresso alcune linee di indirizzo in merito alla costituzione delle Convenzioni medesime;

che con deliberazione n. 113 del 02.05.2001 è stata fornita interpretazione contenibile nella precitata delibera n. 150/1999;

che con deliberazione n. 270 del 06.09.2001 ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla natura del provvedimento dell'Agenzia nel caso di riclassificazione, a seguito dell'avvenuto convenzionamento;

che con deliberazione consiliare del Comune di San Pietro Mosezzo n. 2 del 30.01.2012, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del TUEL 18 agosto 2000 n. 267;

che con deliberazione consiliare del Comune di San Nazzaro Sesia n. 2 del 30.01.2012, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del TUEL 18 agosto 2000 n. 267.

che con deliberazione consiliare del Comune di Vespolate n. 2 del 30.01.2012, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del TUEL 18 agosto 2000 n. 267.

TUTTO CIO' PREMESSO

Con la presente scrittura redatta in doppio originale e da registrarsi in caso d'uso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto e scopo della convenzione

I Comuni di San Pietro Mosezzo (No), San Nazzaro Sesia(No) e Vespolate (No) nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, comma 3 del D.Leg.vo 267/2000, nonché dell'art. 10 del DPR 04.12.1997 n. 465, stipulano la presente convenzione per gestire, in forma associata il servizio di Segreteria Comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di Statuto, di regolamento o di provvedimento dei Sindaci o in base al altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario.

Art. 2 - Comune Capo-convenzione

Il Comune Capo-convenzione per la gestione del servizio in oggetto risulta essere il Comune di San Pietro Mosezzo, entro il quale viene fissata la sede del servizio dell'Ufficio di Segreteria convenzionato.

Il Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario Comunale, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D.Leg.vo 267/2000, nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del DPR 04.12.1997 n. 465.

La nomina dovrà essere effettuata d'intesa con i Sindaci dei Comuni di San Nazzaro Sesia e Vespolate.

Il Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata, sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari Comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dall'Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali. In sede di prima attuazione si conviene con il Segretario in servizio quale titolare nel Comune Capo-convenzione di San Pietro Mosezzo, venga a ricoprire automaticamente l'incarico di titolare della Segreteria convenzionata previo rilascio di nulla-osta da parte della competente Sezione Regionale dell'agenzia; la costituzione della Convenzione si formalizza con l'accettazione dell'incarico, da parte del Segretario Comunale.

In caso di revoca qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino solamente uno dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art. 15, comma 5, Il cpv. del DPR 465/1997, sarà curata dall'Ente interessato; in tal caso, il Sindaco del suddetto Comune, espletata la procedura di cui al precedente capoverso, richiederà formalmente al Sindaco di San Pietro Mosezzo quale Comune Capo-convenzione, l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura.

Il Sindaco del Comune Capo-convenzione, sentiti i Sindaci dei Comuni di San Nazzaro Sesia e Vespolate provvederà altresì:

ad indicare alla competente Agenzia, per i casi di assenza del Segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità o in ogni altri caso di assenza superiore ai 6 mesi;

a richiedere alla Prefettura – UTG Ex-Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale del Piemonte supplente nei casi di assenza del Segretario titolare non rientrante nella fattispecie di cui al precedente capoverso;

ad autorizzare il Segretario Comunale per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività.

Art. 3 - Rapporto di lavoro

Il Segretario Comunale è Funzionario Pubblico, dipendente della Prefettura – UTG Ex-Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale del Piemonte, in rapporto funzionale con i Sindaci dei Comuni di San Pietro Mosezzo, San Nazzaro Sesia e Vespolate.

Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo-convenzione. Competeranno quindi al

Sindaco del Comune Capo-convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc... nonché tutti i rapporti con la Prefettura – UTG Ex-Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale del Piemonte.

Considerato che il nuovo CCNL, disciplinato ai sensi del D.Leg.vo 30.03.2001 n.165 prevede in alcune ipotesi l'obbligo della stipula del contratto individuale di lavoro, il medesimo dovrà essere stipulato con il Sindaco del Comune Capo-convenzione (il quale agirà in nome e per conto anche dei Sindaci dei Comuni di San Nazzaro Sesia e Vespolate).

Al contratto suddetto dovrà essere allegata in copia la presente convenzione di Segreteria, regolarmente fornita dai legali rappresentanti.

Art. 4 - Modalità operative

Il servizio sarà svolto settimanalmente per n. 24 ore presso il Comune di San Pietro Mosezzo, per n. 4 ore presso il Comune di San Nazzaro Sesia e per n. 8 ore presso il Comune di Vespolate.

Di conseguenza l'onere finanziario relativo alla retribuzione del Segretario graverà in proporzione sul Comune di San Pietro Mosezzo per 24/36, sul Comune di San Nazzaro Sesia per 4/36 e sul Comune di Vespolate per 8/36.

Il Segretario Comunale dovrà prestare servizio presso le suddette Amministrazioni Comunali, nel rispetto del numero di ore spettanti ad ogni Comune, secondo un calendario che verrà concordato e stilato d'intesa fra i sindaci dei Comuni suddetti ed il Segretario Comunale, nel rispetto della vigente normativa contrattuale.

Art. 4 bis - Modalità operative del servizio

Il Segretario Comunale garantisce la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, in armonia con l'assetto organizzativo degli Enti convenzionati ed in modo flessibile, correlato alle esigenze dei Comuni stessi e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da ogni singola Amministrazione.

Art. 5 - Forme di consultazione

I Sindaci dovranno consultarsi, ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del Servizio di Segreteria (ed almeno una volta l'anno). Di tale consultazione dovrà essere elevato idoneo verbale scritto.

In particolare è obbligatoria nel caso di

Nomina del Segretario Comunale;

Revoca del Segretario Comunale;

Determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio.

Art. 6 - Trattamento economico - Rapporti finanziari, obblighi e garanzie

Compete al Segretario Comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i tre Comuni di San Pietro Mosezzo, San Nazzaro Sesia e Vespolate il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali.

Il trattamento economico suddetto ed i conseguenti assegni dovuti al Segretario Comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad istituti od Enti Previdenziali ed Assistenziali, saranno erogati dal Comune di San Pietro Mosezzo, comprese le spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario Comunale Titolare. Saranno altresì erogati di massima dal Comune di San Pietro Mosezzo le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati a caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo Comune. Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati gli oneri relativi alla quota di competenza del Fondo Finanziario di Mobilità di cui all'art. 102, comma 5 del TUEL 18.08.2000 n. 267 il rimborso delle spese di massima o trasferte effettuate per conto dei singoli Comuni.

Resta infine a carico dei singoli Comuni convenzionati la retribuzione di risultato, (correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati predeterminati dal Comune stesso), di cui all'art. 42 del CCNL del 16.05.2001.

Il riparto delle spese avverrà sulla base delle percentuali indicate all'art. 4 e precisamente:

- A carico del Comune di San Pietro Mosezzo 24/36;
- A carico del Comune di San Nazzaro Sesia 4/36
- A carico del Comune di Vespolate 8/36

Tale riparto sarà previamente approvato con determinazione del Responsabile del Servizio entro il 28 febbraio di ogni anno.

Il Comune di San Pietro Mosezzo, nella sua veste di Capo-convenzione iscriverà nel proprio bilancio, nella parte USCITA, tutte le spese precitate (relative sia ad emolumenti, contributi, supplenze, corsi di aggiornamento e quant'altro), da corrispondere a favore del Segretario Comunale e nella parte ENTRATA il rimborso delle quote dovute da parte dei Comuni di San Nazzaro Sesia e Vespolate.

I Comuni convenzionati San Nazzaro Sesia e Vespolate dovranno corrispondere la quota a proprio carico in tre rate, delle quali:

- la prima entro il 30 giugno dell'anno di competenza, di importo pari al 50% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente;
- la seconda entro il 31 ottobre dell'anno di competenza, di importo pari al 30% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente;
- la terza entro il 31 marzo dell'anno successivo, sulla base dei dati consuntivi forniti dal servizio finanziario del Comune Capo-convenzione, entro la fine di febbraio di ciascun anno.

In caso di ritardo nel pagamento dell'acconto e del saldo, così come sopra determinato, verranno applicati gli interessi legali di mora, vigenti al momento. Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere comunicate per iscritto al Comune Capo-convenzione entro il termine perentorio del gg. 15 dal ricevimento della richiesta del saldo. Le divergenze eventuali saranno risolte d'intesa fra i tre Sindaci interessati, sentita preventivamente l'Agenzia Regionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

A garanzia degli obblighi convenzionali assunti i Comuni di San Nazzaro Sesia e Vespolate rilasceranno, a favore del Comune Capo-convenzione di San Pietro Mosezzo, idonea delegazione di pagamento, emessa sul proprio Tesoriere Comunale, per il tempestivo recupero della quota parte delle spese convenzionate.

Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere ai Comuni convenzionati di San Nazzaro Sesia e Vespolate, il rimborso delle spese di viaggio in base all'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro. Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i due Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto, con dichiarazione di esonero di responsabilità nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Tali spese di viaggio, necessarie per accedere alla sede del servizio, saranno a carico dei suddetti Comuni convenzionati di San Nazzaro Sesia e Vespolate, sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario Comunale (o rilevandole d'ufficio con riscontri obiettivi sulla macchina obliteratrice).

La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo-convenzione di San Pietro Mosezzo, seguendo il tracciato viario più breve per accedere ai Comuni di San Nazzaro Sesia e Vespolate, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno.

I diritti di Segreteria spettanti al Segretario Comunale per l'attività di rogito di cui agli artt. 87 e 89 del T.U.L.C.P. 04.02.1915 n. 148 nonché di cui all'art. 97, comma 4, lett. c), saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente. Annualmente occorrerà procedere alla verifica cumulativa tra i tre Comuni dei suddetti atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale di un terzo dello stipendio di godimento ai sensi della legge.

Nel caso di raggiungimento e superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei tre Comuni., occorrerà procedere ad una rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della *somma* percepita da parte del Segretario Comunale. In tal caso si dovrà tenere

conto, nel computo della medesima rideterminazione, delle percentuali di compartecipazione delle tre amministrazioni comunali, alle spese per la retribuzione del Segretario, così come stabilito dal presente articolo.

Art. 7 - Durata e causa di scioglimento della convenzione

La presente convenzione viene stabilita nel periodo di anni 1(uno) a decorrere dalla costituzione formale della convenzione, con l'accettazione da parte del Segretario Comunale. Al termine del suddetto periodo gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione alle medesime od a mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della convenzione, la convenzione medesima viene a cessare ed il Segretario Comunale verrà a ricoprire automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo-convenzione.

La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente all'anno esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

- a. determinazione deliberativa motivata assunta dal Consiglio Comunale della Amministrazione la quale prima sarà interessata ad una tornata elettorale Comunale: tale deliberazione dovrà essere assunta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data delle elezioni amministrative; in tal caso la risoluzione della convenzione avrà effetto dal primo giorno del quarto mese successivo alla notifica agli altri Comuni dell'assunzione della precitata deliberazione ed il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo-convenzione, salvo diverso accordo fra le parti (e cioè da parte dei Sindaci con conseguente accettazione del Segretario Comunale);
- b. sopravvenuta vacanza della sede convenzionata, per revoca o per libera determinazione del Segretario Comunale Titolare (in tale seconda ipotesi il Segretario dovrà dare Comunicazione con regolare preavviso di 30 giorni); in tale fattispecie le Amministrazioni Comunali potranno consensualmente deliberare la risoluzione anticipata della convenzione; qualora, di riscontro, le amministrazioni comunali intendano proseguire nella gestione convenzionata del servizio, nelle more di copertura della sede da considerarsi vacante a tempo indeterminato, potrà essere consentita la copertura a titolo provvisorio delle sedi comunali da parte di Segretari Comunali "in disponibilità", su segnalazione della competente Agenzia o con Segretari Comunali Titolari di altre sedi (con il sistema dello "scavalco", anche con incarichi singoli, da parte dei tre Comuni, potendosi in tale frangente considerare temporaneamente sospesa l'efficacia della convenzione);
- c. concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atti deliberativi consiliari, adottati dai rispettivi Consigli Comunali, non oltre il termine di giorni 30 antecedenti il termine di legge per l'approvazione da parte della Giunta Comunale, della bozza di Bilancio Preventivo, da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale. In tale ipotesi i Sindaci, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario, potranno definire in quale dei Comuni il Segretario debba essere nominato. Se non si raggiunge un accordo consensuale fra le parti il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo-convenzione di San Pietro Mosezzo. Dell'avvenuto scioglimento della Convenzione di segreteria dovrà essere data notizia, a cura del Comune Capo-convenzione, alla competente Prefettura – UTG Ex-Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale del Piemonte.

Art. 8 – Possibilità di estensione del contenuto della Convenzione

I Comuni aderenti alla convenzione di Segreteria, nello spirito di puntuali disposizioni normative in merito, con la sottoscrizione della presente convenzione si impegnano ad instaurare trattative per addivenire alla gestione di ulteriori servizi comunali in forma associata, mediante la stipula di ulteriori convenzioni.

Art. 9 - Norma di chiusura

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme di legge e di Regolamento vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dalla Prefettura – UTG di Torino Ex-Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale del Piemonte, nonché infine alle norme contenute nel CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali.

La presente convenzione, regolarmente firmata dai Sindaci e corredata dalla deliberazione di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni di San Pietro Mosezzo, San Nazzaro Sesia e Vespolate verrà inviata, a norma dell'art. 10 del DPR 04.12.1997 n. 465, alla Sezione Regionale del Piemonte della Prefettura – UTG di Torino Ex-Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale del Piemonte, a cura del Comune Capo-convenzione.

Per Il Comune di San Pietro Mosezzo Capo-convenzione

IL SINDACO – Degregori Mauro
f. to in originale

Per il Comune di San Nazzaro Sesia

IL SINDACO – Zanzola Stefano
f. to in originale

Per il Comune di Vespolate

IL SINDACO – Migliavacca Pierluigi
f. to in originale

San Nazzaro Sesia, lì 03.02.2012

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Presidente
ZANZOLA Dott. Stefano
f.to in originale

Il Segretario Comunale
FERRERO Dott.ssa Giuseppina
f.to in originale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ed affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 03.02.2012 al 17.0.2012.

San Nazzaro Sesia, lì 03.02.2012

Il Messo Comunale
PERRI Sara
f.to in originale

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISTRATIVO
SAN NAZZARO SESIA, lì

Il Segretario Comunale